

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 324

1) Cont. n. 1922/04/to Regione Puglia c/ A.I. e A.Q.P. s.p.a. Corte d'Appello di Bari. Impugnazione sent. n. 418/2015. Ratifica incarico difensivo Avv. Luciano Ancora, legale esterno e Avv.ti Maria Liberti e Maddalena Torrente, legali interni. 2) cont. n. 2225/06/L-TO A.I. S.p.a. c/ A.Q.P. S.p.a. Tribunale Civile di Bari. Ratifica incarico difensivo Avv. Luciano Ancora, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dagli Avvocati Regionali, incaricati della disamina, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto notificato in data 11.6.2004, la A. I. S.p.A. in liquidazione, citava dinanzi al Tribunale di Bari, l'AQP S.p.A. - già EEAP - per ivi sentirla condannare al pagamento di somme (pari a circa lire 13.800.000) a titolo di riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Bellavista di Taranto, in virtù di relativo contratto stipulato *inter partes* in data 15.7.1991 - rep.23974;
- con comparsa dell'11.5.2004, si costituiva in giudizio l'AQP chiamando in causa la Regione Puglia e la Prefettura di Bari (nella qualità di Enti finanziatori dell'opera appaltata) al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della A. I. S.p.A., per i titoli dedotti in giudizio;
- in forza di deliberazione di GR n.1305 del 20.9.2005, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, veniva officiato l'avv. Luciano Ancora del foro di Lecce;
- a distanza di circa due anni, con atto di citazione notificato in data 25.7.2006, la A. I. S.p.A. citava nuovamente AQP S.p.A., dinanzi al Tribunale civile di Bari, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.374.971,81 a titolo di revisione prezzi asseritamente dovuta sul corrispettivo d'appalto di cui al medesimo contratto oggetto dell'altro contenzioso innanzi indicato;
- anche in tale giudizio l'AQP chiamava in causa la Regione al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della A. I. S.p.A., a titolo di revisione prezzi;
- in forza di deliberazione di GR n.669 del 28.5.2007, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, venivano officiate gli avvocati regionali Maddalena Torrente e Maria Liberti.

Orbene, con sentenza n.418/2015, il Tribunale di Bari - dott. Cassano - ha parzialmente accolto la domanda della A. I. S.p.A. nei confronti di AQP, a titolo di riserve iscritte negli atti contabili, condannando, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore di S. S.p.A., quale successore a titolo particolare dei crediti di A. I. S.p.A. in liquidazione, della somma di € 2.918.718,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal 10.11.2003 sin alla data delle decisioni, nonché ulteriori interessi legali sino al soddisfo. Il Tribunale ha altresì accolto parzialmente anche la domanda di garanzia spiegata da AQP nei confronti della Regione, condannandola a rifondere alla medesima società le predette somme oggetto di condanna giudiziale.

In virtù dei pareri professionali resi dal difensore dell'Amministrazione nonché per le ragioni di cui al parere legale allegato privacy alla presente deliberazione, si ravvisa la necessità di proporre appello avverso la sentenza innanzi citata n.418/2015 resa dal Tribunale di Bari pubblicata il 3.2.2015 e non notificata, affidando il relativo incarico, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, all'Avv. Luciano Ancora del foro di Lecce ed agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente.

Inoltre, vista la stretta connessione dell'instaurando giudizio di appello con il giudizio per revisione prezzi, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), si ravvisa la necessità di uniformare l'attività difensiva e di coordinare le strategie processuali in entrambi i giudizi, affidando agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente l'incarico di proporre l'appello su indicato, nonché all'Avv. Luciano Ancora anche l'incarico di costituirsi nel citato giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), unitamente ai citati Avvocati Regionali già costituiti.

Pertanto, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, il Presidente della G.R., in data 25.02.2016, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luciano Ancora del foro di Lecce, ed agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente, per l'impugnazione della predetta sentenza n.418/2015 del Tribunale di Bari, nonché mandato all'Avv. Luciano Ancora per la costituzione nel connesso giudizio per revisione prezzi, ancora pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari (R.G. 8398/06), congiuntamente agli Avv.ti Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente, già costituiti.

Si dà atto che i mandati conferiti al legale esterno soggiacciono alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari a:

- € 19.486,51= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato pari a € 2.529,00 per il Cont. n. 1922/04/TO (Corte d'Appello di Bari);
- € 11.561,94 = comprensivo di IVA e CPA, per il Cont. 2225/06/L-TO (Tribunale Civile di Bari), per un importo totale pari a € 31.048,45, comprensivo di IVA e CPA e contributo unificato, il tutto concordato con il professionista officiato.
- Il mandato difensivo conferito ai legali interni è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

TANTO PREMESSO

si ravvisa la necessità che la Giunta Regionale provveda a ratificare i mandati conferiti dal Presidente della G.R., così come in premessa specificati.

Valore della causa:

Cont. n. 1922/04/TO: € 3.500.000,00

Cont. 2225/06/L-TO: € 1.500.000,00

Sezione di spesa: Sezione Lavori Pubblici

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, e relativa al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa al legale esterno, come determinata nella proposta di conferimento incarico, trasmessa tramite mail all'Avv. Luciano Ancora, e confermata con lo stesso mezzo dal professionista officiato, pari ad € 31.048,45, comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato di € 2.529,00 (di cui € 19.486,51= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato di € 2.529,00 per il Cont. n. 1922/04/TO ed € 11.561,94 = comprensivo di IVA e CPA, per il Cont. 2225/06/L-TO), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Luciano Ancora, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a:

- € 7.616,25= comprensivo di IVA, CPA e contributo unificato di € 2.529,00 per il Cont. n. 1922/04/TO (Corte d'Appello di Bari);
- € 3.468,582= comprensivo di IVA e CPA, per il Cont. 2225/06/L-TO (Tribunale Civile di Bari),

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno ed alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali secondo la disciplina del Regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dagli Avvocati Regionali incaricati della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la Sentenza n. 418/2015 del Tribunale Civile di Bari, R.G. 3774/2004, per mezzo dell'Avv. Luciano Ancora del Foro di Lecce e degli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente;
- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia all'Avv. Luciano Ancora, anche nel connesso giudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari (R.G. 8398/06), congiuntamente agli Avvocati Regionali Maria Liberti e Maddalena Torrente, già costituiti.
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.ssa Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Parere Legale

Con atto notificato in data 11.6.2004, La Ansaldo Industria s.p.a. in liquidazione, citava dinanzi al Tribunale di Bari, l'AQP s.p.a. - già EEAP - per ivi sentirla condannare al pagamento di somme (pari a circa lire 13.800.000) a titolo di riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Bellavista di Taranto, in virtù di relativo contratto stipulato inter partes in data 15.7.1991 - rep.23974.

Con comparsa dell'11.5.2004, si costituiva in giudizio l'AQP chiamando in causa la Regione Puglia e la Prefettura di Bari (nella qualità di Enti finanziatori dell'opera appaltata) al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della Ansaldo, per i titoli dedotti in giudizio.

In forza di deliberazione di GR n.1305 del 20.9.2005, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, veniva officiato l'avv. Luciano Ancora del libero foro.

A distanza di circa due anni, con atto di citazione notificato in data 25.7.2006, la Ansaldo Industria S.p.A. citava nuovamente AQP s.p.a., dinanzi al Tribunale civile di Bari, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.374.971,81 a titolo di revisione prezzi asseritamente dovuta sul corrispettivo d'appalto di cui al medesimo contratto oggetto dell'altro contenzioso innanzi indicato.

Anche in tale giudizio l'AQP chiamava in causa la Regione al fine di farsi manlevare dal pagamento di tutte le somme eventualmente oggetto di condanna in favore della Ansaldo, a titolo di revisione prezzi.

In forza di deliberazione di GR n.669 del 28.5.2007, la Regione si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia spiegata dall'AQP nei suoi confronti. A tal fine, venivano officiati gli avvocati regionali Maddalena Torrente e Maria Liberti.

Orbene, con sentenza n.418/2015, il Tribunale di Bari - dott. Cassano - ha parzialmente accolto la domanda della Ansaldo nei confronti di AQP, a titolo di riserve iscritte negli atti contabili, condannando, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore di SOGEP A S.p.A., quale successore a titolo particolare dei crediti di Ansaldo Industria S.p.A. in liquidazione, della somma di € 2.918.718,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal 10.11.2003 sin alla data delle decisioni, nonché ulteriori interessi legali sino al soddisfo. Il Tribunale ha altresì accolto parzialmente anche la domanda di garanzia spiegata da AQP nei confronti della Regione, condannandola a rifondere alla medesima società le predette somme oggetto di condanna giudiziale.

L'avv. Luciano Ancora, in data 27 aprile 2015, ha reso parere professionale rappresentando le ragioni a sostegno dell'eventuale impugnazione della sentenza, se pur parzialmente favorevole sul quantum oggetto di condanna (2.918.718,30), rispetto a quanto richiesto dalla Ansaldo con la domanda introduttiva.

In particolare, le statuizioni del Giudice di primo grado sarebbero censurabili proprio con specifico riferimento all'accoglimento della domanda di garanzia spiegata da AQP nei confronti della Regione. Il Tribunale avrebbe illegittimamente omesso di considerare che le somme a titolo di riserve, oggetto di condanna in favore di Ansaldo, sono imputabili a esclusivo fatto e colpa della Stazione Appaltante AQP, esulando completamente dal sottostante rapporto di "finanziamento" intercorrente con la Regione e, soprattutto, dall'ambito di applicazione della clausola (art.6), inserita nella convenzione stipulata dagli Enti, che prevede il "rimborso" da parte della Regione, delle somme eventualmente dovute da AQP all'appaltatore a seguito della definizione delle riserve.

Il Giudice avrebbe completamente travisato la ratio della citata clausola in convenzione, interpretandola in palese difformità rispetto alla normativa in materia di LL.PP., ratione temporis vigente, ritenendo che la Regione debba tenere indenne AQP da ogni e qualsiasi onere che trovi titolo nelle riserve iscritte in contabilità, a prescindere dalla loro natura (corrispettiva


o risarcitoria) e soprattutto a prescindere dall'effettivo avvio e conclusione del "tipico" procedimento in via amministrativa di definizione delle riserve stesse, secondo la speciale normativa pubblicistica dettata in materia di LL.PP.

Di qui la necessità di proporre appello avverso la sentenza n.418/2015 del Tribunale di Bari, anche per le ulteriori argomentazioni addotte dall'avv. Luciano Ancora nella mail trasmessa all'avvocatura in data 16.02.2015, affidando il relativo incarico, per evidenti ragioni di uniformità e continuità difensiva, allo stesso professionista.


Inoltre, nell'evidenziare la stretta connessione dell'instaurando giudizio appello con il giudizio per revisione prezzi, ancora pendente dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), si ravvisa la necessità di uniformare l'attività difensiva e di coordinare le strategie processuali in entrambi i giudizi, affidando agli avvocati regionali Maddalena Torrente e Maria Liberti l'incarico di proporre l'appello su indicato, nonché all'avv. Luciano Ancora anche l'incarico di costituirsi nel citato giudizio dinanzi al Tribunale di Bari (R.G. 8398/06), unitamente ai citati avvocati regionali già costituiti.

BARI, 25.02.2016

Avv. Maddalena Torrente



Avv. Maria Liberti



IL PRESENTE ALLEGATO E'
COMPOSTO DA N° 2 PAGINE

AVVOCATURA REGIONALE
L'AVVOCATO COORDINATORE
ROSSANA LANZA

